



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO di ASIGLIANO

Piazza Vittorio Veneto - 13032 Asigliano V.se (VC)
Tel: 0161 36 117 – C.M.: VCIC80100A – C.F.: 940 233 800 289
PEO: vcic80100a@istruzione.it - PEC: vcic80100a@pec.istruzione.it
www.icasigliano.edu.it



Circolare N. 51

Asigliano, 09/11/2019

Al personale in servizio

Al Sito Web

Oggetto: funzioni e responsabilità dell'inclusione degli alunni diversamente abili

La legge quadro n. 104 del 1992 rappresenta il punto di riferimento fondamentale per la regolamentazione organica del diritto all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, specie a seguito dei principi contenuti nella storica sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 1987, e ad essa hanno costantemente fatto riferimento tutte le norme approvate successivamente sino ad oggi.(...) Nel 2009 è stata ratificata ai sensi della legge n. 18 del 2009 la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che introduce anche in Italia il principio di **inclusione scolastica**, più ampio di quello di integrazione, poiché si fonda sui diritti umani e sui criteri dell'International classification of functioning, disability and health (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità.

L'inclusione scolastica di tutti gli alunni e, in particolare, degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della scuola italiana, che vuole essere una **comunità accogliente** nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell'autonomia persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio.

La presente nota, nell'obiettivo prioritario di assicurare il diritto allo studio dei soggetti diversamente abili, intende fornire un quadro sintetico di normativa di base e alcune indicazioni, al fine di dare garanzie agli alunni e alle loro famiglie e certezze al personale della scuola, in coerenza con il protocollo di accoglienza degli alunni con B.E.S. approvato dal CD del 23/10/2019 e dal CdI del 28/10/2019 e allegato al P.A.I. a.s. 2019/20. L'alunno in situazione di handicap (legge 104/92 art.3) è una persona che messa nelle stesse condizioni e in situazioni di parità, si trova in svantaggio rispetto agli altri. Definire il disabile come persona implica la sottolineatura di quegli aspetti di originalità e di creatività che caratterizzano ogni individuo: questo consente di rifiutare qualsiasi schematizzazione che, rigidamente, precluda all'essere umano ogni possibilità di cambiamento o di adattamento e, inoltre, riconosce l'esigenza di bisogni fondamentali, identici a quelli di ogni individuo: intimità, autonomia, relazione, realizzazione e proiezione nel futuro, condivisione e appartenenza. L'alunno diversamente abile non è un soggetto aggiuntivo, deve essere incluso, integrato nella classe e nella comunità scolastica tutta. **È illegittimo istruire l'alunno in situazione di disabilità**

facendolo uscire dalla sua classe". La circolare ministeriale n. 153 del 15 giugno 1988 ribadisce, infatti "la validità degli orientamenti espressi con la Circolare n. 250/1985, specie per quanto attiene all'illegittimità dell'uscita dalla classe degli alunni con handicap". *"E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie"* (art.6 L.104/92). Non a caso il docente di sostegno è membro a tutti gli effetti del c.d.c. e deve intervenire, durante gli scrutini, sulla valutazione di tutti gli alunni della classe. L'uscita dalla classe dello studente con disabilità impedirebbe l'intervento educativo, nei suoi confronti, da parte del docente curricolare e la sua conseguente valutazione degli apprendimenti che, come abbiamo visto, è obbligatoria.

"Qualora, per specifiche condizioni di salute dell'alunno (di cui deve essere edotto il Dirigente Scolastico) o per particolari situazioni di contesto, non fosse realmente possibile la frequenza scolastica per tutto l'orario, è necessario che sia programmato un intervento educativo e didattico rispettoso delle peculiari esigenze dell'alunno e, contemporaneamente, finalizzato al miglioramento delle abilità sociali, al loro potenziamento e allo sviluppo degli apprendimenti anche nei periodi in cui non è prevista la presenza in classe." ([Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità 2009](#)).

Tali periodi di attività non in classe devono essere espressamente previsti nella stesura del piano educativo individualizzato e concordati tra docente specializzato, docenti curricolari, famiglia e ASP.

La progettazione degli interventi da adottare riguarda tutti gli insegnanti perché l'intera comunità scolastica è chiamata ad organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini cognitive, a gestire in modo alternativo le attività d'aula, a favorire e potenziare gli apprendimenti e ad adottare i materiali e le strategie didattiche in relazione ai bisogni degli alunni. Non in altro modo sarebbe infatti possibile che gli alunni esercitino il proprio diritto allo studio inteso come successo formativo per tutti, tanto che la predisposizione di interventi didattici non differenziati evidenzia immediatamente una disparità di trattamento nel servizio di istruzione verso coloro che non sono compresi nelle prassi educative e didattiche concretamente realizzate." (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità 2009)

Pertanto, la responsabilità del progetto educativo per l'alunno disabile "... non si deve mai delegare al solo insegnante di sostegno.....poiché in tal modo l'alunno verrebbe isolato anziché integrato nel contesto della classe, ma tutti i docenti devono farsi carico della programmazione e della attuazione e verifica degli interventi didattico-educativi previsti dal PEI. Spetta agli insegnanti di classe, in accordo con l'insegnante di sostegno, realizzare tale progetto anche quando quest'ultimo insegnante non sia presente nell'aula...." Circolare ministeriale n. 250/85.

Una inclusione di qualità è quella che sa rispondere efficacemente alla complessità dei bisogni nei diversi campi di espressione della persona in difficoltà e che è sostenuta dalla corretta attribuzione di compiti e responsabilità delle funzioni specifiche di ogni operatore scolastico attribuite loro dalla normativa in vigore: Legge 104 del 05.02.1992; Atto di indirizzo e coordinamento Decreto Presidenziale della Repubblica 24.02.1994; C.M. 364/1986; D.M. 331/98; DPR 616/77; D.M. 141/99; DPR 323/98; Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità (agosto 2009).

Insegnanti di sostegno

L'Art. 13 comma 6 L. 104/92, recita "... gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, di classe e dei collegi docenti".

La circolare ministeriale n. 184 del 3/7/91 e poi i CCNL e il D.Lgs 66/2017 indicano il carattere professionale dell'insegnante di sostegno sottolineando:

- L'impegno a collaborare con i colleghi del consiglio di classe e con il Gruppo di lavoro nella impostazione e nella realizzazione del progetto educativo – didattico riferito all'alunno handicappato.
- La competenza a predisporre i relativi percorsi e strumenti.
- La corresponsabilità dell'attività educativa e didattica complessiva della classe.
- I compiti di collaborazione con le famiglie e le strutture sanitarie del territorio.

Dirigente Scolastico

È responsabile dell'organizzazione dell'integrazione degli alunni con disabilità e della vigilanza sull'attuazione di quanto deciso nel Piano Educativo Individualizzato. L'organizzazione comprende l'assegnazione degli alunni con disabilità alle varie classi, la definizione degli orari, la pianificazione degli incontri di progettazione, la gestione di tutta la documentazione formale e, in generale, il coordinamento delle varie attività che richiedono la collaborazione di più soggetti. Il Dirigente Scolastico ha, inoltre, il compito di promuovere e incentivare attività diffuse di aggiornamento e di formazione, di valorizzare progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo di inclusione, di presiedere il GLI d'istituto, di indirizzare in senso inclusivo l'operato dei singoli Consigli di classe/interclasse, di coinvolgere attivamente le famiglie, di curare il raccordo con le diverse realtà territoriali, di attivare specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità nella presa in carico del soggetto, di intraprendere le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere architettoniche, architettoniche e mentali.

L'obiettivo di perseguire la realizzazione di una scuola veramente inclusiva, è posto dallo scrivente, a fondamento della propria vision educativa e formativa. Disposizioni e direttive/ordini di servizio seguiranno la presente nota al fine di risolvere nel modo più corretto e in maniera ferma eventuali problematiche e/o disservizi che si dovessero riscontrare e garantire risposte certe ai bisogni di tutti e di ciascuno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe Antonio SOLAZZO

firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93